



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 febbraio 2021 – CDT

(Causa C-321/20)¹

«Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Protezione dei consumatori - Effetti di una sentenza nel tempo - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” - Clausola di scadenza anticipata - Soppressione parziale del contenuto di una clausola abusiva - Principio di certezza del diritto - Obbligo di interpretazione conforme»

- 1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura*
(Regolamento di procedura della Corte, art. 99)
(v. punto 21)
- 2. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo*
(Art. 267 TFUE)
(v. punto 24)
- 3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione*
(Art. 4, § 3, TUE; art. 288 TFUE)
(v. punti 27-29)
- 4. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale che constata la nullità di una clausola abusiva di rivederne il contenuto – Sentenza della Corte che constata*

¹ GU C 359 del 26.10.2020.

l'incompatibilità di tale normativa con la direttiva 93/13 – Normativa che non è stata ancora oggetto di modifica al momento della conclusione del contratto – Disapplicazione di tale disposizione da parte del giudice nazionale – Ammissibilità – Violazione del principio della certezza del diritto – Assenza – Verifica d'interpretazione conforme incombente al giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

(v. punti 30-33, disp. 1)

5. *Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale che constata la nullità di una clausola abusiva di rivederne il contenuto – Inammissibilità*

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

(v. punti 36, 40, 41)

6. *Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo di una clausola – Portata – Mantenimento in vigore della parte non abusiva della clausola che comporta la modifica del suo contenuto – Inammissibilità – Sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale da parte del giudice nazionale – Ammissibilità – Presupposti*

(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6 e 7)

(v. punti 42-46, disp. 2)

Dispositivo

- 1) Il diritto dell'Unione, segnatamente il principio di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un giudice nazionale si astenga dall'applicare una disposizione di diritto nazionale che gli consente di rivedere una clausola abusiva di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in una situazione in cui tale disposizione, che è stata ritenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dalla sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), non era stata ancora oggetto di una modifica legislativa, conformemente a tale sentenza, al momento della conclusione di detto contratto.
- 2) Il principio di certezza del diritto dev'essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, che ha constatato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/13, di rivedere il contenuto di detta clausola, sicché il giudice è

tenuto a disapplicarla. Tuttavia, gli articoli 6 e 7 di detta direttiva non ostano a che il giudice nazionale sostituisca a una siffatta clausola una disposizione di diritto nazionale di carattere suppletivo, purché il contratto di mutuo in questione non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva e l'annullamento del contratto nel suo insieme esponga il consumatore a conseguenze particolarmente gravi, verifica questa che spetta al giudice del rinvio.